

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

<p>CAMPO DI APPLICAZIONE</p>	<p>a) Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, installaz. impianti, produz. e distribuz. energia acqua gas. b) Coop produz. e lavoro che svolgano attività simili a quelle delle imprese industriali. Escluse Coop DPR 602/1970 (es facchinaggio, trasporto). c) Imprese industria boschiva, forestale e tabacco. d) Coop agricole, zootecniche e consorzi che trasformano e commerciano prodotti agricoli propri. e) Imprese addette noleggio e distribuzione film. f) Imprese addette frangitura olive conto terzi. g) Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato. h) Imprese addette impianti elettrici e telefonici. i) Imprese addette armamento ferroviario. j) Imprese industriali enti pubblici. k) Imprese industriali e artigiane edilizia e affini. l) Imprese industriali escavazione e/o lavoraz. lapidei. m) Imprese artigiane escavazione e/o lavoraz. lapidei, con esclusione di quelle che svolgono attività di lavoraz. in laboratori con strutture e organizzaz. distinte dall'attività di escavazione.</p>	
<p>CAUSALI RICHIESTA CIG</p>	<p>1) Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali. 2) Situazioni temporanee di mercato.</p>	
<p>LAVORATORI BENEFICIARI</p>	<p>Chi</p>	<p>Lavoratori assunti con contratto subordinato No dirigenti e lavoratori a domicilio. Apprendisti con contratto professionalizzante dipendenti da imprese destinatarie sia di CIG che di CIGS ovvero di sola CIG. Terminata la CIG l'apprendistato è prorogato per un ulteriore periodo pari alle ore di CIG fruite.</p>
	<p>Anzianità richiesta al momento della domanda</p>	<p>90 giorni di <u>effettivo</u> lavoro <u>nell'unità produttiva</u> presso cui è richiesta la CIG. In caso di cambio appalto si computa l'anzianità del lavoratore nell'attività appaltata. Per effettivo lavoro si intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla durata oraria, compresi periodi</p>

		sospensione derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità obbligatoria. (Circ Min Lav. 24/2015)
	No anzianità	Se la domanda di CIG è effettuata per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale
MISURA TRATTAMENTO	<p>Il trattamento ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese tra 0 e il limite dell'orario contrattuale.</p> <p>Il trattamento non può superare per il 2015 i seguenti importi mensili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 917,71 se la retribuz. mensile, comprensiva delle mensilità aggiuntive, è pari o inferiore ad € 2.102,24; - € 1.167,91 se la retribuz. mensile, comprensiva delle mensilità aggiuntive, è superiore ad € 2.102,24. <p>I massimali sono aumentati del 20% per i dipendenti delle imprese edili e del settore lapideo nel caso di intemperie stagionali.</p>	
CIG E MALATTIA	Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia	
DURATA MASSIMA COMPLESSIVA CIG E CIGS	<p>Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione non possono superare la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile.</p> <p>Per le imprese industriali e artigiane edili e quelle industriali e artigiane di escavazione e lavoraz. lapidei la durata massima complessiva è di 30 mesi in un quinquennio mobile</p>	
DURATA MASSIMA CIG	<p>La CIG può essere chiesta per un periodo massimo di 13 settimane continuative prorogabile di 3 mesi in 3 mesi sino a 52 settimane. Se l'impresa ha goduto di 52 settimane <u>consecutive</u> di CIG può presentare una nuova domanda, per la stessa unità produttiva, solo se ha ripreso l'attività lavorativa per un periodo di almeno 52 settimane.</p> <p>Se invece l'Impresa ha goduto di più periodi, <u>non consecutivi</u>, di CIG non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.</p>	
LIMITE MASSIMO ALLE ORE DI INTEGRAZIONE SALARIALE CHE POSSONO ESSERE AUTORIZZATE	<p>Nel rispetto dei limiti di durata massima, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente.</p> <p>Es: Se nei sei mesi precedenti la domanda l'Impresa occupava 4 lavoratori a 40 ore alla settimana, non potranno essere autorizzate più di 5.120,00 ore ((4*40 ore) * 96 settimane /3)</p>	
CRITERI DI COMPUTO DELLA SETTIMANA	<p>Il Ministero del Lavoro nella circolare 24/2015 ha chiarito che continua ad applicarsi il criterio di calcolo della settimana integrabile computata a giorni così come previsto dalla circolare INPS 58/2009. Ciò significa che si computano solo le singole giornate di sospensione e si considera usufruita una settimana solo se la contrazione lavorativa abbia interessato tutti i 6 giorni lavorativi ovvero i 5 giorni nel caso di settimana corta.</p>	
CIG USUFRUITA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE	I periodi di integrazione salariale autorizzati per qualsiasi causale, secondo la previgente normativa, e conclusi prima	

STUDIO TRINCA ASSOCIATO

STUDIO LEGALE E DI CONSULENZA DEL LAVORO
 info@studiotrincaassociato.com

Tel. 041/5228854
 Tel. 041/2411243
 Fax 041/5230112

San Marco, Campo San Bartolomeo 5278
 30124 VENEZIA

Rag. LUCIANO TRINCA
 Avv. FRANCESCA TRINCA

DEL Dlgs 148/2015	dell'entrata in vigore del Dlgs 148/2015, <u>non saranno computati ai fini della durata massima complessiva</u>	
CONTRIBUTI DOVUTI DALLE IMPRESE CHE RIENTRANO NEL CAMPO APPLICAZIONE CIG	Imprese che occupano fino a 50 dipendenti pagano	1,70 della retribuzione imponibile
	Imprese che occupano più di 50 dipendenti pagano	2,00 della retribuzione imponibile
	Imprese industria e artigianato edili pagano per gli <u>operai</u>	4,70 della retribuzione imponibile
	Imprese industria e artigianato lapidei pagano per gli <u>operai</u>	3,30 della retribuzione imponibile
	Imprese industria e artigianato edili e lapidei con meno di 50 dip. pagano per gli impiegati	1,70 della retribuzione imponibile
	Imprese industria e artigianato edili e lapidei con più di 50 dip. pagano per gli impiegati	2,00 della retribuzione imponibile
CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE DOVUTA DALLE IMPRESE CHE FANNO RICORSO ALLA CIG Il contributo addizionale non è dovuto dalle Imprese che presentano domanda di CIG per eventi oggettivamente non evitabili (es imprese edili per intemperie)	Se l'azienda richiede uno o più periodi di CIG (o CIGS) nel limite di 52 settimane in un quinquennio mobile paga	Il 9% della <u>retribuzione globale</u> che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate
	Se l'azienda richiede uno o più periodi di CIG (o CIGS), oltre le 52 settimane e sino 104 settimane, paga	Il 12% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate
	Se l'azienda richiede uno o più periodi di CIG (o CIGS), oltre le 104 settimane, paga	Il 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate
INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE SINDACALE	Le Imprese, prima di presentare all'INPS domanda di autorizzazione alla CIG, debbono comunicare preventivamente sia alle RSA o alle RSU, che alle associazioni territoriali dei sindacati comparativamente più rappresentativi, le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. I sindacati, o l'impresa stessa, possono richiedere un esame congiunto della situazione. La procedura si deve esaurire entro 25 giorni per le aziende che hanno più di 50 dipendenti, ed entro 10 giorni per quelle che ne hanno meno di 50.	
	Nel caso di eventi oggettivamente non evitabili la procedura di informazione sindacale è più snella	
	Le Imprese Edili sono soggette all'obbligo della procedura di informazione sindacale solo nel caso in cui chiedano di prorogare i periodi di CIG oltre le 13 settimane consecutive	
	La domanda deve essere presentata entro	

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	ATTENZIONE	<p>il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>Chiediamo, quindi, di informare tempestivamente lo studio dell'intenzione di chiedere la CIG prima dell'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.</p>
	Cosa accade se la domanda viene presentata dopo 15 giorni dalla sospensione dell'attività?	<p>L'INPS riconoscerà la CIG solo per i periodi non anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. ES.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione attività 1° ottobre 2015; - Domanda presentata il 26 ottobre 2015; - CIG riconosciuta a partire dal 19 ottobre 2015.
		<p>L'Impresa dovrà pagare ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale per i giorni non autorizzati a causa del ritardato invio della domanda. Quindi nell'esempio, l'Impresa pagherà la CIG per le giornate non coperte dal 1° al 18 ottobre 2015</p>
	Contenuto domanda all'INPS	<p>Occorre indicare la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste e il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre antecedente alla domanda presso l'unità produttiva per cui è richiesta la CIG.</p>
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE	<p>Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'Impresa ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall'INPS o conguagliato dall'impresa con i contributi dovuti. Per i trattamenti richiesti dopo l'entrata in vigore del Dlgs 148/2015, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione.</p>	
	<p>In caso di serie e documentate difficoltà finanziarie, l'Impresa può chiedere alla sede INPS territorialmente competente che il trattamento di integrazione salariale sia pagato direttamente dall'Istituto</p>	